



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
UFFICIO XI – AMBITO TERRITORIALE PER LA
PROVINCIA DI TRAPANI

Via Castellammare, 14 - 91100 Trapani - Tel. 0923/599111

Pec-mail: usptp@postacert.istruzione.it mail: usp.tp@istruzione.it C.F.80003400811

Codice univoco contabilità Statale:BOTSGN - Codice univoco contabilità Regionale:ZSZTQJ



MIUR.AOOUSPTP.REG.UFF. n.
 SEZIONE IV REPARTO A.T.A.
 (e-mail)

Trapani, 14.05.2018

- SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI
 degli Istituti e Scuole di ogni ordine della Provincia
LORO SEDI
- AL SITO WEB DELL'UFFICIO
SEDE

OGGETTO: Contratti di supplenza personale ATA - Proroghe anno scolastico 2017/2018.

Con nota prot. n. 16193 del 07.05.2018, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ha confermato che le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate in tutti i casi di pregiudizio per l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto, secondo quanto previsto sui posti non vacanti ma disponibili, dall'art. 1 comma 7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA.

Ciò posto, nel ribadire l'importanza della valutazione preliminare posta in essere dalle SS. LL. in merito alle concrete necessità delle rispettive Istituzioni Scolastiche e ai turni di presenza del personale a tempo indeterminato e supplente annuale, attese, anche, le responsabilità di natura contabile connesse, le eventuali proroghe potranno essere autorizzate, nei casi di effettiva necessità segnalati dai Dirigenti Scolastici, comunque, non oltre il **31 luglio 2018**.

Si comunica che, poiché le operazioni suddette devono essere completate entro il 30 giugno, le eventuali richieste di proroga dei contratti dovranno pervenire a quest'Ufficio **entro il 25 c.m.**

Per quanto riguarda, infine, le supplenze temporanee conferite dalle SS.LL. ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, si ricorda che, ferme restando le istruzioni e indicazioni operative fornite dal MIUR con nota prot. n. 37381 del 29.08.2017, le stesse, ai sensi del comma 4 del succitato art. 6, possono essere prorogate dal Dirigente Scolastico, con determinazione motivata, per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e qualora l'assenza del personale, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili.



Si fa rilevare, pertanto, che anche le supplenze brevi, conferite nei limiti di cui alla nota ministeriale sopra richiamata e per il tempo strettamente necessario per evitare l'interruzione del pubblico servizio, non potranno avere, comunque, una durata che vada oltre il suddetto termine del 31 Luglio e che il motivato provvedimento di proroga relativo a quest'ultime dovrà essere comunicato, per conoscenza, anche allo scrivente Ufficio.

Il Dirigente
Fiorella Palumbo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993*